

Publicato il 06/02/2019

N. 01495/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 04519/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4519 del 2016, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

[The following text is heavily blurred and illegible, appearing to be the main body of the administrative decision.]

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

del D.M. n.107 del 23 febbraio 2016 (posti di sostegno) nella parte in cui non contempla una clausola di ammissione con riserva di quanti conseguano il diploma di abilitazione sul sostegno oltre il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al concorso a causa di ritardi imputabili unicamente all'Ateneo sede dei corsi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2019 il dott. 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. I ricorrenti, tutti docenti abilitati all'insegnamento, con il ricorso in trattazione si dolgono di aver presentato domanda di partecipazione ai corsi per il conseguimento del diploma sul sostegno agli alunni con disabilità indetto dall'Università di Lecce per l'a.a, 2014 – 2015 ma di non poter partecipare al concorso per posti di sostegno nella scuola primaria , dell'infanzia e secondaria indetto dal Miur con D.M. n. 107 del 22.2.2016 in quanto il relativo diploma sarebbe stato conseguito entro il luglio 2016, ossia oltre il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso.

E ciò a causa del ritardo con cui l'Università di Lecce ha bandito il concorso di selezione e organizzato i corsi di sostegno.

2. Si è costituito il Miur con memoria defensionale depositata il 29.4.2016.

3. Con motivi aggiunti del 28.11.2016 i ricorrenti hanno impugnato le note dell'USR Puglia con cui si è approvata la graduatoria generale definitiva di merito

del concorso di cui al DM n. 107/2016.

4. Con decreto monocratico del 9.5.2017 n. 2236 i ricorrenti venivano ammessi dal Presidente della Sezione con riserva alle prove suppletive. Decreto confermato con ordinanza cautelare collegiale n. 3103 del 123.6.2017.

5. Con atto del 27.12.2018 la maggior parte dei ricorrenti dichiaravano di non avere più interesse alla definizione del giudizio per non aver superato le prove suppletive cui erano stati ammessi in forza dei provvedimenti interinali della Sezione.

Viceversa i sette ricorrenti di seguito indicati hanno dichiarato la permanenza dell'interesse avendo superato il concorso ed essendo stati dichiarati vincitori con riserva, depositando i relativi contratti di insegnamento a tempo determinato.

6. Alla pubblica Udienza dell'8 gennaio 2019 la causa passava in decisione.

7. Va preliminarmente dichiarata la improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse relativamente ai ricorrenti che hanno dichiarato di non avere più interesse con atto del 27.12.2018.

Sussiste invece l'interesse alla definizione del gravame relativamente ai sette ricorrenti di seguito nominati:

8. Con unico motivo parte ricorrente lamenta, rubricando eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, irrazionalità ed errore nei presupposti, che il DM n. 107/2016 impugnato sarebbe illegittimo per non aver previsto una clausola di ammissione con riserva al concorso per l'assunzione di docenti da impiegare nello svolgimento di attività di sostegno agli alunni con disabilità a favore di quanti,

come loro, siano in possesso di abilitazione all'insegnamento e stiano frequentando i corsi per il conseguimento altresì dell'abilitazione sul sostegno che però, a causa di ritardi organizzativi imputabili unicamente all'ateneo sede dei corsi, potrà essere ottenuto solo successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso gravato.

Nel loro caso l'Università di Lecce ha impiegato oltre sei mesi per pubblicare il bando di partecipazione alla selezione per l'ingresso ai corsi finalizzati al conseguimento del diploma di specializzazione sul sostegno, e altri cinque mesi per completare la procedura di selezione, ragion per cui gli esponenti non hanno potuto presentare la domanda di partecipazione al concorso in questione atteso che il DM n. 107/2016 non prevede alcuna clausola di ammissione con riserva a beneficio di quanti conseguiranno il titolo successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al gravato concorso pubblico.

Il ritardo è da ascrivere unicamente all'Università di Lecce che va inserita nel quadro dei soggetti sottoposti al controllo del Miur.

8.1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto ravvisandosi la violazione dei principi di parità di trattamento ed affidamento correttamente denunciata, poiché la PA ha allestito il DM n. 107/2016 senza contemplare alcuna clausola di salvaguardia per coloro che avrebbero conseguito il titolo di specializzazione sulle attività di sostegno solo dopo la presentazione dell'istanza di partecipazione, a casa di un disservizio che sia imputabile unicamente all'Amministrazione.

Nel caso di specie, appare indubbio che l'ammissione dei ricorrenti al concorso in questione è impedita dal ritardo con cui l'ateneo salentino ha organizzato i corsi di sostegno, di fatto impedendo ai relativi discenti di partecipare al concorso de quo, laddove gli iscritti nell'Ateneo barese hanno avuto tale possibilità atteso che il medesimo ha rilasciato i diplomi di specializzazione il giorno antecedente la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui è controversia.

E' allora evidente la violazione del canone costituzionale della parità di trattamento e il decreto impugnato si palesa affetto anche da illogicità.

In accoglimento del ricorso pertanto i sette suindicati ricorrenti che hanno dichiarato la permanenza dell'interesse al ricorso vanno definitivamente iscritti nelle graduatoria di merito a scioglimento della riserva sotto la quale erano stati inseriti in essa a seguito del superamento delle prove concorsuali suppletive.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, lett. e) c.p.a. si assegna all'Amministrazione il termine di giorni 15 (quindici) per provvedere all'esecuzione della presente Sentenza nominando sin da ora, per il caso di inottemperanza entro il predetto termine, il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta deputato all'esecuzione della stessa in luogo della P.A.

Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione operata con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede.

Accoglie il ricorso a relativamente ai ricorrenti:

Condanna il Miur a pagare ai predetti le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove corrisposto.

Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse relativamente ai restanti ricorrenti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, lett. e) c.p.a. assegna all'Amministrazione il termine di giorni 15 (quindici) per provvedere all'esecuzione della presente Sentenza nominando sin da ora, per il caso di inottemperanza entro il predetto termine, il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta deputato all'esecuzione della stessa in luogo della P.A.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei Magistrati:

██████████ Presidente

██████████ Consigliere, Estensore

██████████ Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**